

**FONDO DI SOLIDARIETÀ PER LE ATTIVITÀ PROFESSIONALI: ISTRUZIONI INPS PER LA COMPILAZIONE DELL'UNIEMENS, DA MAGGIO 2021, PER IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI DA MARZO 2020 A APRILE 2021, E PER IL RECUPERO DI QUELLI PAGATI IN TALE PERIODO AL FIS**

Allo scopo di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, per le cause previste dalle disposizioni in materia di integrazione salariale, l'art. 26 del d.lgs. 14/9/2015 n. 148 <sup>[\*]</sup> (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 19/2015), ha stabilito che le Organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale possano stipulare accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi a oggetto la costituzione di Fondi di solidarietà bilaterali per i settori che non rientrano nell'ambito di applicazione della normativa in materia di integrazione salariale di cui al Titolo I del medesimo decreto legislativo (Cassa integrazione guadagni ordinaria <sup>[\*\*]</sup> e straordinaria <sup>[\*\*\*]</sup>).

I Fondi di solidarietà, oltre al suddetto scopo, possono:

- 1) perseguire le finalità di erogare prestazioni integrative: a) in termini di importo e durata, di quelle previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro; b) in termini di solo importo, rispetto a trattamenti di integrazione salariale stabiliti dalla normativa vigente;
- 2) corrispondere assegni straordinari in caso di esodo agevolato e finanziare attività formative.

Nei casi in cui gli accordi di cui all'art. 26 del d.lgs. n. 148/2015 vengano stipulati in relazione a settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali già coperti dal Fondo di integrazione salariale (FIS), dalla data di decorrenza del nuovo Fondo i datori di lavoro del relativo settore rientrano nell'ambito di applicazione di quest'ultimo e non sono più soggetti alla disciplina del FIS, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate.

Con l'accordo sindacale nazionale stipulato in data 3 ottobre 2017 tra Confprofessioni e le Organizzazioni sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, **è stato convenuto di costituire il "Fondo di solidarietà bilaterale per il settore delle attività professionali"** ai sensi dell'art. 26 del citato d.lgs. n. 148/2015.

Il predetto accordo è stato recepito con decreto 27/12/2019 n. 104125 (di seguito indicato anche "d.i.") dei ministri del Lavoro e delle Politiche sociali e dell'Economia e delle Finanze (disponibile al link <https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/maestro.ashx?idAllegato=11012>), che ha istituito presso l'INPS il Fondo di solidarietà bilaterale per il settore delle attività professionali (d'ora in avanti Fondo).

Il Fondo è stato istituito in relazione a un settore già rientrante nell'ambito di applicazione del FIS. Pertanto, **i datori di lavoro del relativo settore, dalla data di decorrenza (come sotto precisata) del nuovo Fondo di solidarietà delle attività professionali, ai fini dell'obbligo contributivo rientrano nel novero dei soggetti ivi tutelati e non sono più destinatari della disciplina del FIS** (cfr. l'art. 11, comma 2, del d.i.).

**Diversamente, per quanto riguarda l'accesso alle prestazioni ordinarie**, in base a uno specifico indirizzo ministeriale, in assenza del Comitato amministratore, tali prestazioni non possono essere erogate in mancanza dell'organo deputato a deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti. Di conseguenza, **solo una volta nominato il Comitato amministratore il Fondo potrà dirsi pienamente operativo**.

Pertanto, anche in ragione di esigenze di certezza e di conoscibilità dei termini, per la presentazione delle domande deve aversi riguardo alla data di costituzione del Comitato amministratore, coincidente con la data del decreto ministeriale di nomina di quest'ultimo.

In particolare, con specifico riferimento all'assegno ordinario, sono da considerare nei termini le domande presentate a partire dalla data di costituzione del Comitato amministratore del Fondo, coincidente con la data del decreto di nomina, per eventi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti, al più tardi, da quindici giorni prima della data medesima. **Fino alla suddetta data, al fine di garantire continuità di reddito ai lavoratori sospesi o in riduzione di orario, i datori di lavoro possono continuare a presentare domanda al Fondo di provenienza**.

Di conseguenza l'INPS, con la circolare 26/5/2021 n. 77, ha:

- **anticipato che, con successiva circolare, “sarà comunicata la data di piena operatività del Fondo e saranno fornite le relative istruzioni operative”;**
- evidenziato che la contribuzione versata dai datori di lavoro nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del Fondo e la data di operatività del medesimo contribuisce alla “*previa costituzione di specifiche riserve finanziarie*”, di cui all'art. 35 del d.lgs. n. 148/2015, propedeutiche alla concessione degli interventi a carico dei Fondi;
- segnalato, per completezza, che la data di decorrenza del Fondo è il 17 marzo 2020, corrispondente a quella di entrata in vigore del d.i., coincidente con il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2/3/2020;
- illustrato come segue la disciplina del Fondo così come delineata dalle disposizioni su richiamate.

### Caratteristiche del Fondo di solidarietà

#### ***Finalità e ambito di applicazione***

Il Fondo di solidarietà in commento ha lo scopo di fornire ai **dipendenti dei datori di lavoro del settore delle attività professionali - che occupano mediamente più di tre dipendenti** - una tutela a sostegno del reddito, in costanza di rapporto di lavoro, nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le causali previste in materia di integrazioni salariali ordinarie e/o straordinarie di cui, rispettivamente, agli articoli 11 (“*situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali*”; “*situazioni temporanee di mercato*”) e 21 (“*riorganizzazione aziendale*”; “*crisi aziendale*”; “*contratto di solidarietà*”) del d.lgs. n. 148/2015.

Nello specifico, sono beneficiari degli interventi a sostegno del reddito garantiti dal Fondo i dipendenti dei datori di lavoro del suddetto settore delle attività professionali, ivi compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante e con l'esclusione dei dirigenti.

**Sono tenuti al versamento del contributo di finanziamento al Fondo di solidarietà i datori di lavoro del settore delle attività professionali - individuati dai codici ATECO riportati nella tabella disponibile al link <https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/maestro.ashx?idAllegato=11013> - appartenenti a tipologie e classi dimensionali non destinatari dei trattamenti di integrazione salariale di cui al Titolo I del citato d.lgs. n. 148/2015, che impiegano mediamente più di tre dipendenti.**

Il superamento della soglia dimensionale, espressamente fissata dal d.i. per la partecipazione al Fondo di solidarietà, si verifica mensilmente con riferimento alla media del semestre precedente (cfr. l'art. 26, comma 4, del d.lgs. n. 148/2015).

Con specifico riferimento ai Fondi di solidarietà territoriali intersettoriali della Provincia autonoma di Trento e della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, si rappresenta che, in considerazione della circostanza che il Fondo di solidarietà per il settore delle attività professionali è stato “*costituito a livello nazionale*” successivamente all’entrata in vigore dei decreti interministeriali istitutivi dei citati fondi territoriali, si configura la fattispecie prevista nel disposto di cui all’art. 2, comma 5, dei medesimi decreti istitutivi (cfr. i decreti interministeriali n. 96077/2016 e successive modificazioni e n. 98187/2016).

Pertanto, in applicazione del richiamato impianto vigente, i datori di lavoro aventi i requisiti per l’iscrizione al Fondo del Trentino e al Fondo di Bolzano-Alto Adige potranno uscire da detti Fondi territoriali e aderire al Fondo di solidarietà bilaterale per il settore delle attività professionali di cui al decreto interministeriale n. 104125/2019.

I predetti datori di lavoro non saranno più soggetti alla disciplina del Fondo del Trentino e del Fondo di Bolzano-Alto Adige dal primo giorno del mese successivo alla data di adesione al nuovo Fondo per il settore delle attività professionali, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate. I contributi già versati o dovuti al Fondo del Trentino e al Fondo di Bolzano-Alto Adige restano acquisiti ai medesimi fondi (cfr. le circolari n. 197/2016 e n. 125/2017).

### **Natura giuridica, obblighi di bilancio e gestione del Fondo**

Il Fondo:

- non ha personalità giuridica, costituisce una gestione dell’INPS (cfr. l’art. 26, comma 5, del d.lgs. n. 148/2015) e gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale;
- ha obbligo di bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità finanziaria; gli interventi a carico del Fondo sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite;
- ha l’obbligo di presentare il bilancio tecnico di previsione a otto anni, fermo restando l’obbligo di aggiornamento al momento della presentazione del bilancio preventivo annuale, al fine di garantire l’equilibrio dei saldi di bilancio.

Sulla base del bilancio di previsione il Comitato amministratore, organo di gestione del Fondo, ha la facoltà di proporre modifiche riguardo l’importo delle prestazioni o la misura dell’aliquota

di contribuzione, da adottarsi secondo le modalità previste dall'art. 26, comma 3, del d.lgs. n. 148/2015.

Per la composizione, la durata delle cariche e i compiti del Comitato amministratore del Fondo si rinvia agli articoli 3 e 4 del d.i.

Gli oneri di amministrazione del Fondo, determinati secondo i criteri e nella misura previsti dal regolamento di contabilità dell'INPS, sono a carico del Fondo e vengono finanziati nell'ambito della contribuzione dovuta, ai sensi dell'art. 26, comma 6, del d.lgs. n. 148/2015.

### **Prestazioni**

Ai sensi dell'art. 5 del d.i., **il Fondo provvede, nei confronti dei soggetti a esso aderenti, all'erogazione di un assegno ordinario a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa**, secondo i criteri e le misure di cui all'art. 7 del medesimo decreto interministeriale, per cause previste dalla legislazione vigente in materia di integrazione salariale ordinaria e straordinaria.

Nelle ipotesi in cui vengano erogate le prestazioni ordinarie di cui sopra è previsto altresì l'accredito della contribuzione correlata. In coerenza con le previsioni di cui all'art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 148/2015, la suddetta contribuzione correlata, che il Fondo provvede a versare alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato, è computata in base a quanto previsto dall'art. 40 della legge 4/11/2010 n. 183. Le istruzioni operative relative alle predette prestazioni ordinarie verranno fornite dall'INPS con successiva circolare.

### **Ricorsi amministrativi**

Avverso i provvedimenti adottati dal Fondo per le materie di competenza è possibile proporre ricorso al suo Comitato amministratore, al quale, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera g), del d.i., spetta decidere in unica istanza.

I ricorsi devono essere indirizzati al Comitato amministratore del Fondo di solidarietà, presso la Direzione generale dell'INPS.

### **Finanziamento. Codifica aziende e modalità di compilazione del flusso Uniemens**

#### ***Modalità di finanziamento delle prestazioni***

Le prestazioni del Fondo di solidarietà sono finanziate dai contributi di seguito elencati. A detti contributi di finanziamento del Fondo si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, a eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi. Risultano applicabili altresì le disposizioni in materia di prescrizione di cui all'art. 3, comma 9, della legge 8/8/1995 n. 335.

#### **a) Contributo ordinario**

Per il finanziamento delle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, del d.i. (erogazione di assegni ordinari a favore dei lavoratori – dipendenti dai soggetti rientranti nell'ambito di applicazione del Fondo – interessati da riduzione dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa) e per la relativa contribuzione correlata è dovuto mensilmente al Fondo:

- un contributo ordinario dello **0,45%** (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori) per i datori di lavoro che occupano mediamente più di tre dipendenti e sino a quindici dipendenti. Il contributo è calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i dipendenti, esclusi i dirigenti;
- un contributo ordinario dello **0,65%** (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori) della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per tutti i datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti. Anche in questo caso il contributo è calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i dipendenti, esclusi i dirigenti.

In relazione agli apprendisti, si sottolinea che **il contributo è dovuto solo per gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante**, in quanto solo tale tipologia di apprendistato è ammessa ad accedere alle prestazioni del Fondo.

Eventuali incrementi o diminuzioni della misura del contributo ordinario saranno ripartiti tra datore di lavoro e lavoratori nella medesima ragione.

**Detto contributo ordinario è dovuto a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo del Fondo di solidarietà del settore delle attività professionali (marzo 2020)** dai soggetti rientranti nell'ambito di applicazione dello stesso che, come anticipato, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11, comma 2, del d.i., non saranno più assoggettati all'obbligo contributivo verso il Fondo di provenienza (FIS).

Inoltre, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del d.i., i contributi eventualmente già versati o dovuti in base al decreto istitutivo del citato Fondo di integrazione salariale restano acquisiti al medesimo.

#### **b) Contributo addizionale**

In caso di erogazione dell'assegno ordinario, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.i., è dovuto altresì un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, nella misura del 4%, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori che fruiscono della prestazione.

#### **Codifica aziende**

Come già indicato, il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali è riservato ai datori di lavoro che occupano, mediamente, più di tre dipendenti nel semestre precedente.

**Sono tenuti all'iscrizione al Fondo, pertanto, tutti i datori di lavoro del settore delle attività professionali; le posizioni contributive** assegnate ai suddetti datori di lavoro, individuate in base ai codici ATECO riportati nella tabella disponibile al link <https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/maestro.ashx?idAllegato=11013>, **dovranno essere**

**contraddistinte dal codice di autorizzazione (c.a.) “oS”** (zero S), che, a partire dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del d.i. (marzo 2020), assume il significato di “Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali”.

L’attribuzione del c.a. “oS” alle matricole così individuate avverrà, a prescindere dal requisito dimensionale, in automatico a cura della Direzione generale, con contestuale eliminazione del codice di autorizzazione del Fondo di provenienza (“oJ” connotante gli iscritti al FIS).

I datori di lavoro rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo potranno visualizzare l’avvenuta attribuzione del c.a. “oS” sul “Cassetto previdenziale Aziende”.

Per quanto riguarda i datori di lavoro che presenteranno domanda di iscrizione all’INPS successivamente al 26 maggio 2021 (data di pubblicazione della circolare INPS n. 77), l’attribuzione del c.a. “oS” alla nuova matricola verrà effettuata a opera delle Strutture dell’Istituto territorialmente competenti, previa verifica della sussistenza dei requisiti di legge.

Le Strutture territoriali INPS provvederanno a eseguire le operazioni sopra descritte anche laddove la matricola, che risultava sospesa alla data di pubblicazione della circolare 26/5/2021 n. 77, venisse successivamente riattivata; in questo caso, avranno cura di eliminare il c.a. “oJ” relativo al Fondo di provenienza (FIS).

Poiché dalla data di decorrenza del Fondo il relativo contributo di finanziamento è mensilmente dovuto dai datori di lavoro che hanno occupato mediamente più di tre dipendenti nel semestre precedente, in presenza del codice di autorizzazione “oS” il controllo del requisito occupazionale di più di tre dipendenti nel semestre sarà effettuato a livello procedurale, secondo le consuete modalità illustrate nella circolare INPS n. 176/2016, ai paragrafi 2.2. e 7.1. (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 23/2016).

I datori di lavoro che operano con più posizioni contributive sul territorio nazionale e realizzano il requisito occupazionale di più di tre dipendenti computando i lavoratori denunciati su più matricole dovranno darne comunicazione alle Strutture territoriali INPS di competenza, per consentire l’attribuzione alle matricole con numero di dipendenti inferiore a tale limite del seguente codice di autorizzazione:

**“6G”**, che assume il nuovo e più ampio significato di “Azienda con più di 5 dipendenti e fino a 15 che opera su più posizioni tenuta al versamento dei contributi relativi al Fondo di integrazione salariale e Azienda con più di 3 dipendenti e fino a 15 che opera su più posizioni tenuta al versamento dei contributi relativi al Fondo di solidarietà per le attività professionali”.

Ai fini della corretta applicazione dell’aliquota contributiva, i datori di lavoro che operano con più posizioni contributive sul territorio nazionale e realizzano il requisito occupazionale di più di quindici dipendenti computando i lavoratori denunciati su più matricole dovranno darne comunicazione alle Strutture territoriali INPS di competenza, per consentire l’attribuzione alle matricole con numero di dipendenti inferiore a tale limite del seguente codice di autorizzazione:

**“2C”**, che ha il più ampio significato di “Azienda che opera su più posizioni tenuta al versamento dei contributi relativi ai Fondi di solidarietà e al Fondo di solidarietà per le attività professionali”, nel caso di azienda con più di 15 dipendenti che opera su più posizioni.

Si sottolinea che l'utilizzo dei codici di autorizzazione "6G" e "2C", per i datori di lavoro che realizzano il requisito occupazionale computando i lavoratori denunciati su più matricole, si rende necessario in quanto, come sopra esplicitato, le aliquote contributive sono differenziate in base al raggiungimento di uno dei diversi limiti occupazionali. In entrambi i casi viene escluso, da parte della procedura, il controllo del limite occupazionale. Di conseguenza, ogni variazione della media occupazionale tale da determinare una variazione del codice di autorizzazione dovrà essere comunicata alla Struttura INPS competente a cura del datore di lavoro.

Qualora un medesimo datore di lavoro eserciti attività plurime connotate da autonomia funzionale, gestionale e organizzativa e, quindi, classificate in settori diversi, il requisito occupazionale deve essere determinato in relazione al numero di dipendenti distintamente occupati in ognuna delle attività.

Per completezza si aggiunge che, con specifico riferimento ai datori di lavoro aventi i requisiti per l'iscrizione al Fondo del Trentino e al Fondo di Bolzano-Alto Adige di cui sopra, l'attribuzione del suddetto codice di autorizzazione "oS" alle relative matricole (e la contestuale eliminazione *ex nunc* del c.a. "7V" per gli iscritti al Fondo Trentino e "6P" per gli iscritti al Fondo Bolzano-Alto Adige) avverrà, esclusivamente, a opera delle Strutture territoriali competenti, su richiesta dei datori di lavoro da presentare tramite il "Cassetto previdenziale Aziende".

### **Contributo ordinario. Modalità di compilazione del flusso Uniemens**

**A decorrere dal mese di maggio 2021**, ai fini della compilazione del flusso Uniemens, la contribuzione ordinaria, pari allo 0,45% per i datori di lavoro con media occupazionale tra più di tre e quindici dipendenti e pari allo 0,65% per i datori di lavoro con media occupazionale con più di quindici dipendenti, sarà calcolata nella aliquota complessiva applicata sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti e degli apprendisti con contratto di apprendistato non professionalizzante.

Ai fini del versamento del contributo ordinario, dovuto **per le mensilità da marzo 2020 ad aprile 2021**, le aziende valorizzeranno – all'interno di <DenunciaAziendale> <AltrePartiteADebito> – l'elemento <AltreADebito> indicando i seguenti dati:

- in <CausaleADebito> il codice di nuova istituzione "M179", avente il significato di "Contributo ordinario Fondo di solidarietà per le attività professionali marzo 2020 – aprile 2021 (da >3 a 15 dipendenti)"; il codice "M189", avente il significato di "Contributo ordinario Fondo di solidarietà per le attività professionali marzo 2020 – aprile 2021 (da >15 dipendenti)";
- in <Retribuzione> l'importo dell'imponibile, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti e gli apprendisti non professionalizzanti;
- in <SommaADebito> l'importo del contributo pari allo 0,45% dell'imponibile contributivo (da >3 a 15 dipendenti); pari allo 0,65% dell'imponibile contributivo (da >15 dipendenti).

Si fa presente che **la regolarizzazione delle competenze arretrate, relative al periodo da marzo 2020 ad aprile 2021, dovrà avvenire entro il 16 agosto 2021.**

I datori di lavoro aderenti al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali che abbiano versato il contributo ordinario al FIS, dal mese di marzo 2020 al mese di aprile 2021, dopo avere ottenuto il c.a. “oS” e l’eliminazione del c.a. “oJ”, potranno recuperare il suddetto contributo entro il 16 agosto 2021, come disposto dal Consiglio di Amministrazione dell’INPS con delibera n. 5 del 25/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993, indicando l’importo indebitamente versato con il codice conguaglio già in uso “L220” (FIS), da valorizzare all’interno della sezione <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>.

[\*] **Art. 26 del d.lgs. n. 148/2015**

**Fondi di solidarietà bilaterali**

1. Le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulano accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi a oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i settori che non rientrano nell’ambito di applicazione del Titolo I del presente decreto, con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dalle disposizioni di cui al predetto Titolo.

2. I fondi di cui al comma 1 sono istituiti presso l’INPS, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dagli accordi e contratti collettivi di cui al medesimo comma.

3. Con le medesime modalità di cui ai commi 1 e 2 possono essere apportate modifiche agli atti istitutivi di ciascun fondo. Le modifiche aventi a oggetto la disciplina delle prestazioni o la misura delle aliquote sono adottate con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell’economia e delle finanze, sulla base di una proposta del comitato amministratore di cui all’articolo 36.

4. I decreti di cui al comma 2 determinano, sulla base degli accordi e contratti collettivi, l’ambito di applicazione dei fondi di cui al comma 1, con riferimento al settore di attività, alla natura giuridica e alla classe di ampiezza dei datori di lavoro. Il superamento dell’eventuale soglia dimensionale fissata per la partecipazione al fondo è verificato mensilmente con riferimento alla media del semestre precedente.

5. I fondi di cui al comma 1 non hanno personalità giuridica e costituiscono gestioni dell’INPS.

6. Gli oneri di amministrazione di ciascun fondo di cui al comma 1 sono determinati secondo i criteri definiti dal regolamento di contabilità dell’INPS.

7. L’istituzione dei fondi di cui al comma 1 è obbligatoria per tutti i settori che non rientrano nell’ambito di applicazione del Titolo I del presente decreto, in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti. Ai fini del raggiungimento della soglia dimensionale vengono computati anche gli apprendisti. Le prestazioni e i relativi obblighi contributivi non si applicano al personale dirigente se non espressamente previsto.

8. I fondi già costituiti ai sensi del comma 1 alla data di entrata in vigore del presente decreto, si adeguano alle disposizioni di cui al comma 7 entro il 31 dicembre 2015. In mancanza, i datori di lavoro del relativo settore, che occupano mediamente più di cinque dipendenti, confluiscono nel fondo di integrazione salariale di cui all’articolo 29 a decorrere dal 1° gennaio 2016 e i contributi da questi già versati o comunque dovuti ai fondi di cui al primo periodo vengono trasferiti al fondo di integrazione salariale.

9. I fondi di cui al comma 1, oltre alla finalità di cui al medesimo comma, possono avere le seguenti finalità:

a) assicurare ai lavoratori prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ovvero prestazioni integrative, in termini di importo, rispetto a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente;

b) prevedere un assegno straordinario per il sostegno al reddito, riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;

c) contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell’Unione europea.

10. Per le finalità di cui al comma 9, i fondi di cui al comma 1 possono essere istituiti anche in relazione a settori di attività e classi di ampiezza dei datori di lavoro che già rientrano nell’ambito di applicazione del Titolo I del presente decreto. Per le imprese nei confronti delle quali trovano applicazione le disposizioni in materia di indennità di mobilità di cui agli articoli 4 e seguenti della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, gli accordi e contratti collettivi di cui al comma 1 possono prevedere che il fondo di solidarietà sia finanziato, a

decorrere dal 1° gennaio 2017, con un'aliquota contributiva nella misura dello 0,30 per cento delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali.

11. Gli accordi e i contratti collettivi di cui al comma 1 possono prevedere che nel fondo di cui al medesimo comma confluisca anche l'eventuale fondo interprofessionale istituito dalle medesime parti firmatarie ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. In tal caso, al fondo affluisce anche il gettito del contributo integrativo stabilito dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, con riferimento ai datori di lavoro cui si applica il fondo e le prestazioni derivanti dall'attuazione del primo periodo del presente comma sono riconosciute nel limite di tale gettito.

**[\*\*] Art. 10 del d.lgs. n. 148/2015**

1. La disciplina delle integrazioni salariali ordinarie e i relativi obblighi contributivi si applicano a:

- a) imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas;
- b) cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
- c) imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco;
- d) cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
- f) imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
- g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
- h) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
- i) imprese addette all'armamento ferroviario;
- l) imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
- m) imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini;
- n) imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
- o) imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

[\*\*\*] Alla Cassa integrazione guadagni straordinaria possono accedere le imprese industriali che – fatti salvi diversi limiti numerici previsti per determinati settori economici – abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti nell'ultimo semestre.